

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'irregolarità della procedura amministrativa, compresa quella dinanzi alla commissione medica, precedente l'adozione delle decisioni controverse, con le quali è stata respinta la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia del ricorrente e sono stati posti a carico di quest'ultimo talune spese e onorari dei membri della commissione medica.
2. Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione commesso da un medico nelle sue perizie.
3. Terzo motivo, vertente sull'insufficiente motivazione delle decisioni impugnate.

---

**Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Francia / Commissione****(Causa T-26/18)**

(2018/C 112/45)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères e S. Horrenberger, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione di esecuzione C(2017) 7263 final della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata al governo francese il 9 novembre 2017, nella parte in cui:
  - comprende una rettifica pari a EUR 2 246 700, a seguito della presa in considerazione degli elementi caratteristici del paesaggio nell'ambito della BCAA asseritamente non conformi, per quanto riguarda le «Carenze nel SIPA» per gli anni di domanda 2013 e 2014;
  - comprende una rettifica forfettaria riguardante l'insieme delle zone che comprendono almeno una particella qualificata come «landes et parcours» e non solo sulle particelle qualificate come «zone inammissibili («landes et parcours»)» per gli anni di domanda 2013 e 2014;
  - per quanto riguarda l'«Errore più probabile — FEADER SIGC — 2014-2020» nell'ambito dell'indagine CEB/2016/047; e
  - applica una rettifica forfettaria del 100 % al dipartimento della Haute-Corse, per gli anni di domanda 2013-2014, per quanto riguarda il «Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica»;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

A parere della ricorrente, la Commissione avrebbe commesso siffatta violazione nel ritenere, da un lato, che elementi quali affioramenti rocciosi, stagni o piccole zone boschive, previsti dalla normativa francese non rientrino nelle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e, dall'altro, che tali disposizioni impongano la protezione individuale di ciascun elemento del paesaggio e, di conseguenza, che tali elementi non potessero essere integrati nella superficie totale delle zone agricole.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. A tal proposito, la ricorrente ritiene che, sebbene la controversia riguardi solo le superficie qualificate come «landes et parcours», la Commissione avrebbe adottato una rettifica basata sull'insieme delle zone delle pratiche che includono tali particelle, e in ogni caso avrebbe ignorato gli elementi di calcolo trasmessi dalle autorità francesi.
3. Terzo motivo, vertente sull'argomento secondo il quale la Commissione si sarebbe basata su dati che essa avrebbe applicato in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato III del regolamento n. 73/2009 sopra citato, al fine di procedere a una rettifica finanziaria pari a EUR 13 127 243,30 per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020 del FEASR («RSR 3»).
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e di violazione dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda il «Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica» per gli anni di domanda 2013 e 2014 nella decisione impugnata, in quanto la Commissione applica una rettifica forfettaria del 100 % al dipartimento della Haute-Corse.

---

**Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Planet / Commissione**

**(Causa T-29/18)**

(2018/C 112/46)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Planet AE Anonimi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di diniego della Commissione con cui quest'ultima ha tacitamente respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti di gara per il progetto EuropeAid/137681/IH/SER/ROC/4 e
- condannare la Commissione all'integralità delle spese sostenute dalla ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

A mezzo del ricorso in oggetto la Planet chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione, con cui quest'ultima ha respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti in forza del regolamento 1049/2001, in relazione alla procedura di gara n. EuropeAid/137681/IH/SER/ROC/4.

La Planet sostiene che la decisione implicita di diniego della Commissione dev'essere annullata, in quanto essa è priva di motivazione, che è necessaria in virtù dell'articolo 296 TFUE per quanto riguarda il diritto dell'Unione e che costituisce una forma sostanziale per gli atti dell'Unione.

---

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2018 — Izuzquiza e Semsrott / Frontex**

**(Causa T-31/18)**

(2018/C 112/47)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Luisa Izuzquiza (Madrid, Spagna) e Arne Semsrott (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Hilbrans e R. Callsen, avvocati)

*Convenuta:* Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera